

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 182 del 3 luglio 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 1º settembre 1987, 2ª serie speciale)

Pagina 90, allegato III, terza colonna, terza riga:

anziché: «1. 1. 1988»,

leggi: «3. 1. 1988».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3963/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 371 del 30 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 7 marzo 1988, 2ª serie speciale)

A pagina 15, nell'allegato, dopo la sottovoce «85.21-12», aggiungere le seguenti sottovoci:

«87.02-21	ex 8703 10 10
	8703 21 10
	8703 22 10
	8703 31 10
	ex 8703 90 90
87.02-23	ex 8703 10 10
	8703 23 10
	8703 32 10
	ex 8703 33 10
	ex 8703 39 90
87.02-25	ex 8703 10 10
	8703 24 10
	ex 8703 33 10
	ex 8703 90 90
87.02-86	8704 21 91
	ex 8704 22 91
	8704 31 91
	ex 8704 32 91»

Rettifiche del regolamento (CEE) n. 3964/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 371 del 30 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 7 marzo 1988, 2ª serie speciale)

Pagina 21, allegato, colonna «codice prodotto»:

anziché: «0201 10 00 100»,

«0201 10 00 900»,

«0201 20 10 000»,

leggi: «0202 10 00 100»,

«0202 10 00 900»,

«0202 20 10 000».

A pagina 24, nella nota (*), in corrispondenza del codice 05, dopo «Groenlandia», inserire il seguente testo: «nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1)».